

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale

Il concordato preventivo biennale¹ è un istituto attraverso il quale è possibile fissare, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

L'adesione al concordato preventivo biennale, da effettuare entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi perentoriamente entro il 31.10.2024, non produce effetti ai fini IVA.

Le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023; la procedura di adesione alla proposta di definizione biennale del reddito, formulata dall'Agenzia delle Entrate, dovrà essere effettuata nel corso del 2024 e riguarderà i redditi prodotti negli esercizi 2024 – 2025.

Termini per l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto il contribuente può aderire alla proposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi entro il prossimo 31.10.2024.

Ambito soggettivo

Il concordato preventivo biennale è riservato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato².

La norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito, pertanto possono avvalersi del concordato:

- sia i soggetti IRPEF, siano essi imprenditori individuali o lavoratori autonomi, società di persone³ e soggetti assimilati ai sensi dell'art. 5 del TUIR⁴;
- sia i soggetti IRES, siano essi società di capitali, enti commerciali e non commerciali (solo con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata).

¹ Titolo II del DLgs 13/2024, articoli da 6 a 39.

² I criteri di determinazione della residenza ai fini fiscali sono individuati: dall'art. 2 comma 2 del TUIR, per quanto riguarda le persone fisiche, dall'art. 73 comma 3 del TUIR, relativamente alle società.

³ L'adesione alla proposta di concordato preventivo dovrà essere effettuata dal soggetto collettivo e avrà effetto sui soci e sugli associati che dovranno dichiarare la quota di reddito concordato imputata loro per trasparenza.

⁴ Si tratta delle società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR. L'adesione al concordato preventivo biennale effettuata dalla società avrà automaticamente effetto per tutti i soci della società trasparente.

In estrema sintesi, l'istituto è utilizzabile da due categorie di contribuenti:

- a) i soggetti che applicano gli ISA, ossia con ricavi e compensi di importo pari o inferiore a 5.164.569 euro;
- b) i soggetti in regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.

Concordato per i soggetti che applicano gli ISA⁵

Requisiti di accesso

- a) Applicazione degli ISA nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023

La proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 viene elaborata nei confronti dei soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 hanno applicato gli ISA. Tale requisito, rilevante ai fini dell'accesso, non è esplicitamente richiesto dalla norma relativamente ai periodi di efficacia del nuovo istituto⁶.

- b) Assenza di debiti tributari e contributivi

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta⁷ non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate⁸ o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, entro il 31.10.2024, estingueranno i debiti di cui sopra e l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di euro 5.000.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Cause di esclusione⁹

- a) Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi

Il contribuente che non abbia adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento, non può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale.

- b) Condanna per reati tributari¹⁰

⁵ Sono esclusi i soggetti che disapplicano gli ISA per effetto di una causa di esclusione ed anche quelli che compilano gli ISA ai soli fini statistici.

⁶ Un contribuente che ha applicato gli ISA nell'anno d'imposta 2023 e che nel 2024 accetta la proposta dell'Agenzia delle Entrate e accede al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e nel 2024 o nel 2025 non applica gli ISA, ad esempio per superamento del limite dei ricavi, tale situazione non pregiudicherebbe il concordato preventivo per il biennio 2024-2025 ma impedirebbe al contribuente di accedere al concordato preventivo per il biennio successivo (se la causa di esclusione si dovesse verificare nel 2025).

⁷ I debiti che precludono l'adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi nel periodo d'imposta precedente all'applicazione (2023), anche se riferiti a periodi pregressi.

⁸ Si intendono quelli che emergono dalla notifica di atti impositivi conseguenti ad attività di controllo e liquidazione da parte degli uffici e di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione (art.36-bis e 36-ter DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72).

⁹ È sufficiente che sussista anche solo una delle cause di esclusione elencate per impedire al contribuente di accedere alla proposta di concordato preventivo biennale.

¹⁰ Non è chiaro se per l'attivazione della causa di esclusione sia necessaria una condanna definitiva o meno.

Non possono accedere al concordato i contribuenti che, negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione dell'istituto, sono stati condannati per uno dei seguenti reati:

- Reati tributari di cui al DLgs. 74/2000¹¹;
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).

c) Redditi esenti, esclusi o non correnti alla formazione della base imponibile

Non possono accedere al concordato i contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

d) Adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, al regime forfetario

Non possono accedere al concordato i contribuenti che, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

e) Operazioni straordinarie¹²

Non possono accedere al concordato i contribuenti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, modifica della compagine sociale (quest'ultima solo per le società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR).

Concordato per i contribuenti in regime forfetario

I contribuenti esercenti attività d'impresa arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014, accedono al concordato preventivo, in via sperimentale, per il solo periodo d'imposta 2024.

A decorrere dal 2025, la definizione del reddito coprirà un biennio, così come previsto per i soggetti ISA.

Cause di esclusione

- a) Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi¹³
- b) Condanna per reati tributari¹⁴
- c) Inizio attività

I contribuenti che applicano il regime forfetario non possono accedere all'istituto del concordato preventivo se hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

¹¹ Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o mediante altri artifici, dichiarazione infedele od omessa, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

¹² Le operazioni straordinarie costituiscono causa di esclusione dal concordato preventivo biennale, se si perfezionano nel 2024 e causa di cessazione del concordato preventivo biennale, se si perfezionano nel 2025.

¹³ Si veda commento a pagina 2.

¹⁴ Si veda commento a pagina 2.

Effetti dell'accettazione della proposta e adempimenti connessi

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi e Irap.

Per il periodo oggetto di concordato i contribuenti sono tenuti, in ogni caso, a:

- rispettare gli ordinari obblighi di contabili previsti dal regime applicato;
- presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap (ove dovuta);
- presentare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA nel modello Redditi.

Determinazione del reddito

Il reddito concordato non potrà essere inferiore a 2.000 euro.

La capacità dell'Agenzia delle Entrate di predeterminare il reddito del biennio successivo è limitata alle situazioni ordinarie; pertanto, gli elementi reddituali di carattere straordinario o non ricorrente devono essere considerati in modo analitico. Questo comporta che il reddito stimato dall'Agenzia delle Entrate e oggetto di adesione da parte del contribuente non tiene conto:

Reddito di lavoro autonomo	Plusvalenze e minusvalenze ¹⁵
	Redditi da partecipazione in società di persone o associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR
	Corrispettivi percepiti a seguito di cessione di clientela e altri elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale ¹⁶
Reddito d'impresa	Plusvalenze ¹⁷ e minusvalenze ¹⁸
	Sopravvenienze attive ¹⁹ e passive ²⁰
	Redditi da partecipazione in società di persone o associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR e in società ed enti soggetti ad Ires di cui all'art. 73 comma 1 del TUIR

Il reddito concordato dovrà quindi essere rettificato degli elementi straordinari sopra elencati, di cui sarà possibile conoscere l'entità solo a posteriori.

Sul reddito concordato rettificato verranno poi calcolate le imposte dovute.

L'omesso versamento delle imposte dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73) determina la cessazione del concordato per entrambi i periodi di imposta oggetto di definizione, salvo applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

Nei casi in cui i redditi effettivamente conseguiti dovessero essere maggiori o minori rispetto al reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate, gli stessi non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui

¹⁵ Art. 54 comma 1-bis e 1-bis1 del TUIR.

¹⁶ Art. 54 comma 1 -quater del TUIR.

¹⁷ Articoli 58, 86 e 87 del TUIR.

¹⁸ Art. 101 del TUIR.

¹⁹ Art. 88 del TUIR.

²⁰ Art. 101 del TUIR.

redditi, dell'Irap e dei contributi previdenziali obbligatori (ad eccezione dei contributi dovuti alle casse professionali). Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato (soggetti ISA)

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione del concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato degli elementi straordinari di redditi precedentemente illustrati, a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e addizionali, applicando un'aliquota:

- del 10%, se nel periodo di imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- del 12%, se nel periodo di imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 15%, se nel periodo di imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Benefici conseguenti l'adesione al concordato preventivo

Considerato che il reddito proposto ad ogni contribuente dall'Agenzia delle Entrate viene calcolato massimizzando i singoli indicatori ISA, l'adesione al concordato preventivo biennale consente di beneficiare:

- dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a euro 70 mila annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore ad euro 50 mila annui relativamente alle imposte dirette e Irap;
- dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a euro 70 mila annui;
- dell'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- dall'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici²¹;
- dell'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- dell'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Cessazione concordato

Gli articoli 21 e 32 del DLgs. 13/2024 individuano alcune ipotesi al ricorrere delle quali il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano.

- a) Modifica dell'attività svolta

²¹ Art. 39 comma 1 lettera d) secondo periodo del DPR 600/73 e dell'art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72.

Il concordato preventivo biennale cessa nell'ipotesi in cui il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente.

Il concordato mantiene efficacia se la nuova attività:

- è soggetta all'applicazione del medesimo ISA;
- rientra in un settore ATECO al quale si applica il medesimo coefficiente di redditività ai fini della determinazione forfetaria del reddito.

b) Cessazione dell'attività

c) Adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, al regime forfetario

L'adesione nel secondo anno di vigenza del concordato al regime forfetario, da parte di un soggetto che nei periodi di imposta precedenti applicava gli ISA, determina la cessazione dell'istituto.

d) Operazioni straordinarie

L'effettuazione di operazioni straordinarie nel secondo anno di vigenza del concordato provoca la cessazione del concordato preventivo biennale.

e) Superamento limite ricavi

Decade dal concordato il contribuente che dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione/revisione degli ISA maggiorato del 50%.

f) Circostanze eccezionali che provocano la riduzione del reddito

La cessazione del concordato è prevista anche in presenza di circostanze eccezionali, individuate all'art. 4 del DM 14.6.2024²², che determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 50% rispetto a quelli oggetto di concordati.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Letizia Belli

²² Si tratta di:

- Eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- Altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, etc...;
- Liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- Cessione in affitto dell'unica azienda;
- Sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione dalla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.